

Riferimenti normativi:

- **Regolamento per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca – D.R. 6985 (54) del 25 gennaio 2013**

Descrizione dell'iter

Le borse di studio e/o ricerca sono bandite su iniziativa di un Responsabile Scientifico (1) su uno specifico **Programma di ricerca**, relativo ad un settore scientifico disciplinare di cui il Dipartimento è referente. E' il Consiglio del Dipartimento referente del SSD che delibera l'attivazione di una borsa di studio e/o ricerca (02) e indica il responsabile del procedimento.

I bandi sono pubblicati per almeno 20 giorni sull'Albo Ufficiale di Ateneo. Le borse di studio e ricerca possono essere riservate a dottorandi senza borsa ministeriale (03 e 03bis), o a cittadini italiani o stranieri in possesso di laurea vecchio ordinamento, di laurea o laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento oppure di dottorato di ricerca o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente dalla Commissione giudicatrice, nonché di curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo svolgimento dello specifico programma oggetto della borsa (04 e 04bis). Possono altresì essere attivate borse di studio riservate a cittadini italiani o stranieri in possesso di Laurea triennale (Nuovo Ordinamento ai sensi dei DD. MM.509/1999 e 270/2004) iscritti a Corsi di Laurea Magistrale (05 e 05bis).

La Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento con proprio Decreto (06) allo scadere del bando, è composta da tre membri effettivi e un membro supplente, scelti tra professori di ruolo e ricercatori afferenti al SSD inerente il programma di ricerca. La Commissione effettua la selezione sulla base di una valutazione dei titoli e di un colloquio (07) o dei soli titoli. Della Commissione fa parte il Responsabile della ricerca e può essere integrata da un rappresentante dell'eventuale ente finanziatore con il quale il Dipartimento ha stipulato apposita convenzione.

Una volta conclusi i lavori, la Commissione trasmette il verbale della selezione al Direttore del Dipartimento che verifica la regolarità degli atti ed emana il decreto di vincita (08). Per le borse di durata annuale, qualora il vincitore rinunci nel primo semestre di attività, è possibile, su proposta del Responsabile, conferire la borsa per la parte residua, attribuendola con decreto del Direttore al primo candidato in posizione utile nella graduatoria.

Il Decreto di approvazione della regolarità degli atti resta pubblicato per 10 giorni sull'Albo Ufficiale di Ateneo.

Il vincitore della borsa, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di vincita, dovrà far pervenire al Dipartimento una dichiarazione di accettazione (09) con l'impegno ad iniziare l'attività di ricerca entro i termini previsti dal bando.

Il borsista, a metà del periodo di svolgimento della borsa nonché al termine della stessa, è tenuto a produrre relazioni sull'attività svolta in base alle quali il responsabile scientifico attesta il regolare svolgimento della stessa ai fini dell'erogazione della borsa.

Le borse di studio e/o ricerca sono incompatibili con altre borse a qualsiasi titolo conferite, salvo quelle eventualmente previste per soggiorni all'estero, con stipendi derivanti da rapporti di impiego

pubblico o privato, nonché con incarichi di lavoro autonomo conferiti dall'Ateneo. Incarichi di lavoro autonomo conferiti da soggetti diversi dall'Ateneo possono essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento, previo parere favorevole del responsabile scientifico.